

COMUNE DI ROSTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ART. 14, C. 2 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007 N. 28 "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA" REP. N. 275/2016 DEL 23.12.2016. -----

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre in ROSTA, nell'Ufficio scuola del Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Veneto n. 1 -----

TRA

il Comune di ROSTA (codice fiscale e partita IVA 01679120012), rappresentato dalla dott.ssa Caterina PREVER LOIRI, nata a Giaveno (TO) il 7.07.1974, in qualità di responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale del Comune di Rosta nominata con decreto sindacale n. 6 del 21.05.2019, domiciliata ai fini del presente atto presso la residenza comunale, che qui stipula in nome e per conto del Comune di Rosta, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile -----

E

La Fondazione Angela Colasanto e Mario Fregonese, (nel prosieguo Ente gestore), con sede in Torino, Via Nizza n. 22/F C.F. 10526560015, nella persona di Vico Luigi, nato ad Alba (CN) il 18 settembre 1964, autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di procura speciale rogito dottor Corrado Teti, notaio in Milano, in qualità di soggetto gestore della scuola per l'Infanzia "Edoardo Aprà" ubicata a Rosta in Via E. Aprà n. 9 -----

PREMESSO

- che il servizio di Scuola autonoma dell'infanzia "Edoardo Aprà" disponibile per la collettività comunale deve essere mantenuto allo scopo di garantire un trattamento paritario fra le famiglie di potenziali utenti di tale servizio e per rispondere ad un bisogno irrinunciabile per la collettività; -----

Rep. n. 366/2020



PK
LC

- che la Scuola dell'Infanzia "Edoardo Aprà", di proprietà della Casa della Piccola Provvidenza-Cottolengo è attualmente gestita dalla Fondazione Angela Colasanto e Mario Fregonese in forza di contratto di affitto d'azienda con l'Ente proprietario e: --
- risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione; -----
 - svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale; -----
 - è scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000 ed è gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; -----
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio; -----
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione; -----
- che la scuola dell'infanzia "Edoardo Aprà" risulta efficace risposta alla domanda dell'utenza con n. 2 sezioni autorizzate e n. 2 insegnanti, ubicata a Rosta in Via E. Aprà n. 8; -----
- che con apposita convenzione rep. 275/2016, in data 23.12.2016, veniva rinnovato in capo alla Fondazione "Angela Colasanto e Mario Fregonese", con sede in Torino Via Nizza n. 22/F, la gestione della struttura educativa scuola dell'infanzia paritaria "E. Aprà" per il periodo intercorrente dall'1.01.2017 al 31.12.2019; -----
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, e in relazione a quanto disposto dalla L.R. 28 dicembre

2007 n. 28 è stata autorizzata la proroga della durata della convenzione in atto con la Fondazione Angela Colasanto e Mario Fregonese fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, nelle more del rinnovo del contratto di affitto del ramo d'azienda della struttura educativa scuola dell'infanzia paritaria "E. Aprà" a favore della Fondazione stessa; -----

- che con determinazione n. 270 del 27.12.2019 il responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale ha approvato la bozza della presente convenzione impegnando la spesa per il periodo di validità della stessa. -----

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. -----

Articolo 2 – Validità della convenzione

La convenzione stipulata con l'Ente gestore in data 23.12.2016 rep. 275 è prorogata sino al termine dell'anno scolastico dell'anno scolastico 2019/2020. -----

Articolo 3 – Contributo comunale

Il Comune provvederà ad erogare alla scuola dell'infanzia convenzionata "Edoardo Aprà", così come attualmente gestita dalla Fondazione "Angela Colasanto e Mario Fregonese", un contributo onnicomprensivo per le spese di gestione rapportato al periodo di proroga di €. 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta), fatta salva la stipula della nuova convenzione di durata triennale nel rispetto della Legge Regionale n. 28/2007. -----

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso. -----

Art. 4 – Rinvio

Per quanto non disposto nella presente convenzione si rinvia alle clausole stabilite e concordate nella convenzione n. 275/2016. -----

Visto, approvato e sottoscritto. -----

MC
VZ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Paolo Bic. Colaninno

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE Luigi Vito